

## FISCO E TRIBUTI

**IL DECRETO IN CORSO DI PUBBLICAZIONE DOVREBBE INTRODURRE ALCUNE MODIFICHE DI INTERESSE PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI-TRIBUTARI QUI DI SEGUITO SINTETIZZATE.**

**DIFFERIMENTI SCADENZE del 16 marzo 2020**

**I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.**

Il differimento dei termini di versamento è disposto con gli articoli 57, 58 e 59 del decreto legge del 16 marzo 2020 **in attesa di pubblicazione.**

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato **con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente, **sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020,** relativi:

- a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973 (su redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati al lavoro dipendente), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) all'imposta sul valore aggiunto;**
- c) ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per le **imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator** la disposizione (articolo 8, comma 1, del D.L. 9/2020) prevede **la sospensione dal 2 marzo al 30 aprile 2020 con versamento entro il 31 maggio senza sanzioni ed interessi,** dei termini relativi:

**Confapi Padova**

*Associazione Piccole e Medie Imprese di Padova*

---

Viale dell'Industria 23 – 35129 PADOVA C.F.: 92112920282

Tel. 049 8072273 – info@confapi.padova.it - confapipadova@legalmail.it

[www.confapi.padova.it](http://www.confapi.padova.it)

a) ai versamenti delle **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati al lavoro dipendente** (di cui agli articoli 23, 24 DPR 600/1973), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il DL 17/2020 **estende questa disposizione a**

a) associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché **soggetti che gestiscono** stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, **centri sportivi**, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) **soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi**, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) **soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna** per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per tutti i soggetti sopra elencati, i termini dei **versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020** sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

### **Confapi Padova**

*Associazione Piccole e Medie Imprese di Padova*

---

Viale dell'Industria 23 – 35129 PADOVA C.F.: 92112920282

Tel. 049 8072273 – info@confapi.padova.it - confapipadova@legalmail.it

[www.confapi.padova.it](http://www.confapi.padova.it)

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato **sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020** (articolo 58,DL 17/2020) (esempio dichiarazione annuale iva) Tali adempimenti sono effettuati entro il **30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

### Prospetto riepilogativo proroga scadenze

| Obbligazione tributaria  | scadenza   | Proroga  |
|--|--|--|
| Qualsiasi versamento (esempio Iva di febbraio)   | 16 marzo   | 20 marzo   |
| Soggetti con <b>volume affari fino a 2 milioni</b> (Iva, ritenute lavoro dipendente e contributi)  | Tra 8/03 e 31/03   | 31 maggio (o 5 rate mensili)   |
| Soggetti con <b>attività particolarmente colpite</b> : (ritenute lavoro dipendente e contributi)<br><b>Ritenute lavoro autonomo e provvigioni di febb</b><br><b>Ritenute lavoro autonomo e provvigioni di marzo</b><br>(Iva di febbraio)<br>(Iva di marzo) | Tra 2 marzo e 30/04<br><b>16 marzo</b><br><b>16 aprile</b><br><br>16 marzo<br><b>16 aprile</b> | 31 maggio (o 5 rate)<br><b>20 marzo</b><br><b>(generica) Non prorogata</b><br><br>31 maggio (o 5 rate)<br><b>Non prorogata</b> |
| <b>Adempimenti tributari</b> (diversi dai versamenti e ritenute) ad esempio<br>esterometro<br>dichiarazione<br>annuale Iva Lipe 1°<br>trimestre 2020<br>Trasmissione CU 2020   | Tra 8 marzo e<br>31 maggio<br>30 aprile<br>30 aprile<br>31 maggio<br>31 marzo                  | 30 giugno<br><br>30 giugno<br>30 giugno<br>30 giugno<br><b>Non prorogata</b>   |

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente** a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, **i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto** di cui agli articoli 25 e 25-bis (su lavoro autonomo o provvigioni) del D.P.R. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

#### Confapi Padova

Associazione Piccole e Medie Imprese di Padova

Viale dell'Industria 23 – 35129 PADOVA C.F.: 92112920282

Tel. 049 8072273 – info@confapi.padova.it - confapipadova@legalmail.it

[www.confapi.padova.it](http://www.confapi.padova.it)

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, **rilasciano un'apposita dichiarazione** dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e **provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Sono riconosciuti dei crediti di imposta:

- per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art 61) pari al 50% fino ad una spesa massima di 20.000 euro
- per botteghe e negozi (art 62) nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (ad esclusione delle attività che potevano rimanere aperte) utilizzabile in compensazione

Le **erogazioni liberali in denaro**, effettuate dalle **persone fisiche e dagli enti non commerciali**, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una **detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro**.

Per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID- 19, effettuate dai **soggetti titolari di reddito d'impresa**, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al comma 2 sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

## SOSPENSIONE RISCOSSIONE

**Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori** (Art 64 Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, DL 17/2020).

### **Confapi Padova**

*Associazione Piccole e Medie Imprese di Padova*

---

Viale dell'Industria 23 – 35129 PADOVA C.F.: 92112920282

Tel. 049 8072273 – info@confapi.padova.it - confapipadova@legalmail.it

[www.confapi.padova.it](http://www.confapi.padova.it)

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, **sono sospesi** (dall'articolo 65) i **termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020**, derivanti:

- ☐ da **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, nonché
- ☐ dagli avvisi accertamento ai fini Iva, imposte sui redditi e Irap e avvisi di addebito Inps (previsti dagli articoli 29 e 30 del DL 78/2010).

I versamenti oggetto di sospensione **devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020** (entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione). Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del DLgs 159/2015 ossia sono sospesi i termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, anche processuale.

Le disposizioni si applicano anche:

- agli **atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane** ai fini della riscossione delle risorse proprie (di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del D.L. 16/2012) e
- alle ingiunzioni di cui al RD 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché
- agli **avvisi di accertamento emessi da provincie e comuni e per la riscossione della TARI** (atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

È **differito al 31 maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020** relativo a:

- scadenza relativa alla definizione agevolata in massimo 18 rate dei carichi affidati agli agenti della riscossione – rottamazione ter (di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del DL 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136),
- scadenza relativa alla riapertura dei termini di rottamazione (di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del DL 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58),
- il termine di versamento del 31 marzo 2020 per i soggetti che rateizzano somme affidate agli agenti di riscossione in base a grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a 20.000 euro (di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

## MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO

### Confapi Padova

Associazione Piccole e Medie Imprese di Padova

---

Viale dell'Industria 23 – 35129 PADOVA C.F.: 92112920282

Tel. 049 8072273 – info@confapi.padova.it - confapipadova@legalmail.it

[www.confapi.padova.it](http://www.confapi.padova.it)

### ***Credito di imposta su imposte anticipate***

L'articolo 54 riguarda la possibilità di trasformare i crediti per imposte anticipate in crediti di imposta. La **cessione entro il 31 dicembre 2020**, da parte di una società, di **crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti** (ossia quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni da quando era dovuto) permette di **trasformare in credito di imposta i crediti per imposte anticipate** riferite a:

- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del Tuir, alla data della cessione (la perdita fiscale di un periodo può essere portata in diminuzione del reddito dei periodi successivi in misura non superiore all'80% del reddito imponibile);
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del D.L. 201/2011 (ACE ), convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, tali componenti possono essere considerati per un **ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti**. I crediti ceduti possono essere considerati per un **valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro**, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

I crediti di imposta **possono essere utilizzati, senza limiti di importo**, in **compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero **possono essere ceduti** secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del DPR 602/1973, ovvero **possono essere chiesti a rimborso**. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è **condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione** di cui all'articolo 11, comma 1, del DL 59/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.

#### **Confapi Padova**

*Associazione Piccole e Medie Imprese di Padova*

---

Viale dell'Industria 23 – 35129 PADOVA C.F.: 92112920282

Tel. 049 8072273 – info@confapi.padova.it - confapipadova@legalmail.it

[www.confapi.padova.it](http://www.confapi.padova.it)

Il presente articolo non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del DLgs 180/2015, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del RD 267/1942, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al DLgs 14/2019.

Le disposizioni del presente articolo **non si applicano alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo** ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

In collaborazione con API Torino

**Confapi Padova**

*Associazione Piccole e Medie Imprese di Padova*

---

Viale dell'Industria 23 – 35129 PADOVA C.F.: 92112920282

Tel. 049 8072273 – info@confapi.padova.it - confapipadova@legalmail.it

[www.confapi.padova.it](http://www.confapi.padova.it)